



ALLEGATO A alla DGR n. ___ del _____

Art. 18, comma 6-bis della L.R. 20 aprile 2015, n. 19 - Criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 19/2015 in caso di impianti termici disattivati o inattivi per crollo, inagibilità o sgombero degli edifici.

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 18, comma 6-bis della L.R. 20 aprile 2015, n. 19, al fine di permettere la corretta applicazione della stessa legge, vengono dettati i seguenti criteri ed indirizzi.
2. Per gli impianti termici o generatori disattivati di cui al comma 1 dell'art. 9 della L.R. 19/2015, sono sospesi, fino alla riattivazione dell'impianto, gli obblighi di manutenzione e controllo dell'efficienza energetica di cui agli artt. 4 e 5 della stessa legge e i relativi obblighi di comunicazione al soggetto esecutore.
3. Al fine di individuare gli impianti termici disattivati o inattivi a seguito di crollo, inagibilità o sgombero degli edifici in cui gli stessi sono collocati, e di rilevare la loro eventuale riattivazione, i Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti trasmettono all'Autorità competente per territorio (Provincia), o all'organismo esterno da essa delegato, entro il termine di trenta giorni dall'adozione, tutte le ordinanze di inagibilità e sgombero emanate, nonché le eventuali ordinanze di revoca delle stesse; nel caso tali ordinanze siano state emesse da Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, sarà cura dell'ufficio che le ha emanate trasmetterle entro lo stesso termine alla struttura comunale competente in materia di impianti termici. Nei casi in cui le predette ordinanze siano state adottate precedentemente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il termine di trenta giorni deve intendersi partendo dall'entrata in vigore di queste ultime.
4. Per le stesse finalità di cui al punto 3, nel caso in cui la disattivazione dell'impianto termico sia avvenuta a seguito del distacco dalla rete di distribuzione ad opera del gestore della rete stessa per motivi di sicurezza, quest'ultimo invia all'autorità competente, o all'organismo esterno da questa delegato, i dati relativi agli impianti disattivati entro il termine di quindici giorni dall'interruzione della fornitura di energia.
Nei casi in cui l'interruzione sia intervenuta precedentemente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il termine di quindici giorni deve intendersi partendo dall'entrata in vigore di queste ultime.
In caso di riallaccio alla rete degli impianti di cui sopra, il gestore della rete comunica altresì, entro il termine di quindici giorni, l'avvenuta ripresa della fornitura.
5. In caso di impianti termici situati in edifici crollati, come certificato da ordinanza comunale, e in caso di inagibilità anche temporanea di parte o dell'intero edificio servito dall'impianto termico, decretata attraverso ordinanza comunale, per cui l'impianto viene scollegato da una fonte di energia, si configura la situazione di "impianti termici o generatori disattivati" di cui al comma 1, dell'art. 9



della L.R. 20 aprile 2015, n. 19. In questo specifico caso, non occorre inviare il modello di dichiarazione di disattivazione dell'impianto di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 19/2015, in quanto la comunicazione all'Autorità competente/organismo esterno avviene con le modalità di cui ai punti 3 e 4.

6. Nel caso in cui l'impianto rimanga disattivato perché scollegato da una fonte di energia o privato di parti essenziali senza le quali non può funzionare, anche qualora l'ordinanza di inagibilità o sgombero sia stata revocata e/o il gestore della rete abbia provveduto al riallaccio, il responsabile d'impianto invia entro sessanta giorni dal riallaccio alla rete, qualora avvenuto, o dalla predetta revoca, il modello di dichiarazione di disattivazione dell'impianto di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 19/2015, indicando, nel campo "modalità", che l'impianto rimane disattivato anche dopo il riallaccio alla rete e/o la revoca dell'ordinanza, nonché la data di riallaccio e/o di revoca.
7. In caso di impianti termici che, pur non disattivati, risultano inattivi perché situati in edifici dichiarati inagibili anche solo temporaneamente o parzialmente o in edifici che, pur agibili, siano oggetto di ordinanza comunale di sgombero per motivi di sicurezza, le scadenze inerenti gli obblighi di manutenzione e controllo dell'efficienza energetica di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 19/2015 e i relativi obblighi di comunicazione al soggetto esecutore sono sospesi fino a revoca dell'ordinanza di inagibilità o sgombero.
8. Nei casi di disattivazione di impianti situati in edifici crollati, come certificato da ordinanza comunale, o in edifici inagibili anche temporaneamente o parzialmente, per procedere alla riattivazione dell'impianto termico, è necessario eseguire un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e trasmettere la dichiarazione di avvenuta manutenzione al soggetto esecutore, come stabilito dall'art. 9, comma 3 della L.R. 19/2015.
9. In tutti i casi in cui sia stata comunicata dal responsabile d'impianto la disattivazione dell'impianto mediante il modello di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 19/2015 e, in seguito a visita ispettiva, l'impianto stesso risulta riattivato senza che sia stata inviata la dichiarazione di avvenuta manutenzione, ovvero sia stata inviata oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 4 comma 4 della L.R. 19/2015, il responsabile dell'impianto è tenuto a corrispondere il costo dell'ispezione nella misura di cui all'allegato 6 della L.R. 20 aprile 2015, n. 19.
10. In caso di riattivazione dell'impianto, le date di invio del rapporto di controllo dell'efficienza energetica al soggetto esecutore, con la cadenza e le modalità indicate nell'art. 5 della L.R. 19/2015, e della dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui all'art. 4, comma 4, della L.R. 19/2015, vanno ricalcolate partendo da quella di invio al soggetto esecutore della dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui al precedente punto 8.